

## **Avviso pubblico di manifestazione di interesse e richiesta di offerta finalizzata alla revisione completa del motore GUASCOR SFGLD 360 – CIG: 7564069334**

RIMateria spa invita le ditte interessate all'avviso in oggetto ad inviare la propria migliore offerta per l'intervento di revisione, dettagliatamente descritto negli elaborati tecnici resi disponibili, in osservanza delle modalità e condizioni di seguito riportate.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il **termine ultimo delle ore 10:00 del giorno 20/07/2018**.

Con il presente Avviso si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione dell'offerta. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

### **1 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

All'aggiudicazione del servizio si procederà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4) lett. b), inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute anormalmente basse.

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

### **2 – LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE**

L'importo dell'affidamento è di **€ 150.000,00** (*Euro centocinquantamila/00*).

### **3 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - LUOGO DI ESECUZIONE - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE E PENALITÀ PER RITARDI**

#### **3.1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Oggetto del presente avviso è l'affidamento della **revisione completa del motore di cogenerazione GUASCOR modello SFGLD 360 componente dell'impianto di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica di Ischia di Crociano a Piombino (LI)**.

Il servizio che forma l'oggetto dell'appalto è definito ed illustrato, per quanto riguarda requisiti e prestazioni, negli elaborati di seguito elencati. Sono compresi nell'appalto tutto quanto necessario per dare l'appalto completamente compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite nella Specifica Tecnica, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza di ogni suo elaborato senza alcun dubbio che possa impedirgli di conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

**Ai fini della presentazione dell'offerta potrà essere richiesto il sopralluogo per la presa visione dell'impianto**, la cui data dovrà essere anticipatamente concordata (per appuntamento telefonare al seguente numero telefonico: 0565/277111 o 0565/277131 o inoltrare richiesta alla seguente mail: [simonetta.falaschi@rimateriapiombino.it](mailto:simonetta.falaschi@rimateriapiombino.it)). Nel caso che ad eseguire il sopralluogo si presenti un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa, questi dovrà essere munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante medesimo.

#### **3.2 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Gli interventi sopra indicati verranno eseguiti in parte presso l'officina che effettuerà la revisione ed in parte in Loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI).

#### **3.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd) del D.Lgs. n.50/2016.

L'importo del contratto potrà variare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni contenute nella Specifica Tecnica.

### 3.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

La fornitura e posa in opera dovrà essere resa nei termini di cui alla Specifica Tecnica.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari €/giorno 100 (*cento/00*).

## 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

### 4.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

### 4.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere *b) e c)* dell'art. 45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lettere *d) e e)* del D.Lgs. n.50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

### 4.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali:

1. aver realizzato nel quinquennio 2013 – 2017 attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso, per un importo almeno pari ad € 150.000,00;
2. aver sostenuto nel quinquennio 2013 – 2017 un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore ad € 50.000,00;
3. eventuale possesso di certificazioni di sistema.

## 5 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 c.15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, c.3.2, della succitata delibera, **da produrre in sede di partecipazione alla procedura unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento di € 20,00 a favore dell'ANAC (delibera n.1300 del 20/12/2017).**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla procedura dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

## 6 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Avviso.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente procedura:

- a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a)* (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**), *lettera b)* (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e *lettera c)* (**consorzi stabili**), dell'art. 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016;
- b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**), *lettera f)* (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e *lettera g)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'art. 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016, come di seguito meglio precisato.

### 6.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di concorrenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, c.2, *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e *lettera e)*, (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione in raggruppamento"**, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (**Allegato n. 2**);
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **"Modello unico"** (**Allegato n. 1**);
- l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. n.50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del c.8 del citato art. 48 del D.Lgs. n.50/2016.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di offerta, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

#### **6.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'art.45, c.2, **lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, **lett. c)** del citato decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

**Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il "Modello unico" (Allegato 1).**

#### **6.3) Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**

Le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del medesimo decreto.

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'ANAC (già AVCP) n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese dovrà tener conto del diverso grado di strutturazione proprio della rete.

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla procedura deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il "Modello unico" (**Allegato 1**).

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'ANAC n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

#### **6.4) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 possono partecipare alla presente procedura il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato che riporti gli estremi del parere favorevole espresso da ANAC.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016, oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:

a) la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della procedura, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

b) il "Modello unico" (**Allegato 1**), debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico.

Non sono ammesse a partecipare alla presente procedura le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

## **7 – AVVALIMENTO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente procedura, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II del "Modello Unico" (**Allegato 1**), contenente le seguenti dichiarazioni:

1) **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

2) **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, c.1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.*).

**Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.**

3) possesso dei requisiti tecnico economici.

4) **Dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modello **Allegato 4**), con cui la stessa:

- a. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- b. attesta che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016.

5) **"Modello Unico" (Allegato 1)**, da presentarsi distintamente anche per l'**impresa ausiliaria**, con il quale il legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma della medesima impresa ausiliaria, compilando rispettivamente le Parti II (Sez. A, fatta eccezione per il punto "Forma di partecipazione" e B), III e IV del predetto Modello:

a) attesta:

- la forma giuridica della Ditta con l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 (*titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, ecc*);
- (*nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative*) l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative con l'indicazione dei relativi dati;
- le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro; (*Parte II - Sez. A, fatta eccezione per il punto "Forma di partecipazione", e B e Parte IV del Modello Unico*)

b) attesta che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; (*Parte III del Modello Unico*)

c) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (*Parte IV del Modello Unico*).

*Il suddetto Modello Unico deve essere sottoscritto a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad esso va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.*

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (*art.89, c. 5*);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla procedura sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (*art.89, c.7*);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla procedura, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (*art.89, c.8*);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art.89, c.9*).

## 8 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

A conclusione delle lavorazioni di cui al presente appalto, l'appaltatore potrà emettere la fattura relativa all'intero importo al netto dell'eventuale anticipazione già liquidata. Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di verifica con esito positivo effettuata dalla Direzione Tecnica di RIMateria e con le seguenti modalità:

il 50% a 60 gg dffm e per il restante 50% a 90 gg dffm.

Ai sensi dell'art. 35 c.18 del dlgs 50/2016 è prevista, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% (*20 per cento*) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

## 9– SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 l'eventuale subappalto non può superare la quota **del 30% (*trenta per cento*)** dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011;
- che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art. 80.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione. L'affidamento in subappalto e/o in cottimo delle attività o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Avviso, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo del servizio affidato o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

E' pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (*prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori*) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Amministrazione provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato c.14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

**10 – SUBAFFIDAMENTI**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare.

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi del citato art. 105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, fornendo la seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 1 c.52 della L. n.190/2012 e s.m.i., la stazione appaltante, in relazione alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è obbligatoriamente tenuta ad acquisire, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n.159/2011, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni Prefettura (*white list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c.53 della L. n.190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

**Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle *white list* tenute dalle competenti Prefetture.**

**11 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

In applicazione della L. n.136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG 7564069334**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo*,

trasporto, ecc...) al momento della ricezione da parte della stazione appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n.136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

## **12 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **12.1 – Garanzia definitiva**

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016, come indicate alle lett. a) e b) del precedente paragrafo 12.1).

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **12.2 – Riduzione dell'importo della garanzia "definitiva"**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 *"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNICEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. ....(omissis)..... Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067"*.

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.



In caso di partecipazione alla gara, in associazione orizzontale, di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al RTI o al Consorzio.

### 12.3 – Garanzia a copertura dell'anticipazione

L'erogazione dell'anticipazione di cui all'art.35 comma 18 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma delle attività.

**NB) La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva (opportunamente integrata con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del Cod. Civ.) nonché la copertura assicurativa, deve essere conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.**

**In caso di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/1993, il relativo modulo dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.**

### 13 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti" - nel sito [www.rimateriapiombino.it](http://www.rimateriapiombino.it) anche la seguente documentazione di gara:

- Specifica Tecnica
- Manuali di installazione e manutenzione delle attrezzature

al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare con congruo anticipo le caratteristiche delle prestazioni da effettuare.

### Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail e sarà onere di ciascun operatore economico prenderne visione.

Informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura potranno essere richiesti telefonicamente sia, per quanto attiene all'Avviso ed alla compilazione degli allegati, al Coordinatore Area Affari Legali - Dott.ssa Simonetta Falaschi (Tel. 0565277131 – e-mail: [simonetta.falaschi@rimateriapiombino.it](mailto:simonetta.falaschi@rimateriapiombino.it)) sia, per quanto attiene agli aspetti tecnici dell'intervento, contattando il Coordinatore Tecnico Dott. Pinna Maurizio (tel. 0565/277173 e-mail: [maurizio.pinna@rimateriapiombino.it](mailto:maurizio.pinna@rimateriapiombino.it)).

La stazione appaltante effettuerà le comunicazioni previste mediante posta elettronica certificata, o in subordine mediante fax. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare nell'**Allegato 1 "Modello unico"** l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate nonché il n° di fax.

### 14 – TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno essere recapitate, a pena esclusione, **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 20/07/2018**, a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mani al seguente indirizzo:

**RIMATERIA SPA – Loc. Ischia di Crociano n. 4/5, 57025 Piombino (LI)**

La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico (**dal Lunedì al Giovedì: 9:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30 e venerdì dalle 9:00 – 12:30**).

Le offerte dovranno pervenire in un'unica busta chiusa e sigillata e controfirmata per tutti i lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo e indirizzo della Ditta mittente, la seguente dicitura: **NON APRIRE contiene documenti ed offerta relativi a "Avviso pubblico di manifestazione di interesse e richiesta di offerta finalizzata alla revisione completa del motore GUASCOR SFGLD 360"**.

La busta, come sopra descritta, sigillata e controfirmata, dovrà contenere a sua volta due buste:

1. **Busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, ugualmente sigillata e controfirmata, recante anche l'oggetto dell'affidamento, e contenente la documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura;
2. **Busta "B - OFFERTA ECONOMICA"**, ugualmente sigillata e controfirmata, recante anche l'oggetto dell'affidamento, contenente l'offerta.

In particolare:

1. Nella BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà essere inserito quanto richiesto per l'ammissione alla procedura e dovrà consistere in:

**a) un'unica autocertificazione** in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del DPR n.445/2000, da rendersi tramite la compilazione dell'**Allegato 1 "MODELLO UNICO"** predisposto dalla stazione appaltante sulla base del "Documento di gara unico europeo" (DGUE), di cui al combinato disposto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016.

Il "Modello unico" deve essere compilato in ogni sua parte. Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Avviso.

#### **Compilazione del "Modello unico"**

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo "Modello unico" (Allegato 1) – compilare *Parti II, III, IV e VI*.

- **In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, di cui all'art. 45, c.2, lett. *d)*, ed *e)* del D.Lgs. n. 50/2016 il "Modello unico" deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio. Nello specifico la mandataria dovrà compilare le *Parti II, III, IV e VI* mentre la mandante le *Parti II (Sez. A e B), III, IV e VI*.

- Il "Modello unico" deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i **impresa/e cooptata/e** (compilare *Parti II (Sez. A e B), III, IV e VI*), nonché dall' **impresa ausiliaria** in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento (compilare *Parti II (Sez. A, fatta eccezione per il punto "Forma di partecipazione" e B), III e IV*)).

- In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art. 45, c.2 lett. *b)* del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, c.2 lett. *c)* del D.Lgs. n. 50/2016 il "Modello unico" deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare. Nello specifico il Consorzio dovrà compilare le *Parti II, III, IV e VI* mentre la/a consorziata/e le *Parti II (Sez. A e B), III, IV e VI*.

- Con la compilazione del "Modello unico" vengono rese, da parte del legale rappresentante che lo sottoscrive, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, c.1, del D.Lgs.n. 50/2016 con riferimento ai soggetti elencati all'art. 80, c.3, dello stesso decreto, compresi gli eventuali soggetti cessati.

**NB)** Ogni "Modello unico" deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**b) PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

#### **c) (Solo in caso di avvalimento)**

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente *paragrafo 7)* del presente Avviso.

#### **d) (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)**

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 6.4)* del presente Avviso.

#### **e) eventuali certificati di sistema**

#### **f) Attestazione versamento contributo di € 20,00 a favore di ANAC**

2. La Busta "**B - OFFERTA ECONOMICA**" dovrà contenere: una **Relazione** contenente gli elementi indicati al punto 2 della Specifica Tecnica ed il **Modulo offerta economica**, riportante i dati identificativi dell'operatore economico (*ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.*), sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente,

o da altra persona dotata di poteri di firma, indicante - in cifre ed in lettere - il **ribasso percentuale unico** sull'importo posto a base di gara che l'operatore economico stesso offre per l'esecuzione della fornitura in oggetto.

Oltre al ribasso percentuale offerto, l'operatore economico concorrente dovrà indicare, a **pena di esclusione**, nell'apposito spazio dedicato del Modulo, i **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento all'affidamento in oggetto. Nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e non gli oneri della sicurezza e posti a base di gara.

In caso di imprese riunite, qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "*in nome e per conto proprio e delle mandanti*"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui alle lett. d), e e) del c.2 dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e dovrà contenere l'impegno previsto dall'art. 48, c.8, del D.Lgs.n.50/2016.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata in lettere.

**Oltre all'Allegato 3 - Modulo offerta economica ed alla Relazione nel plico non devono essere inseriti altri documenti.**

#### **15 – DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La gara si svolgerà in seduta pubblica, il **giorno 20/07/2018, alle ore 10:30 presso la sede di RIMateria spa – Loc. Ischia di Crociano n. 4/5, 57025 Piombino (LI).**

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il Presidente di gara provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il "Prospetto delle presenze" che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente e che verrà allegato al Verbale.

Dopo l'ammissione dei concorrenti alla gara, il Presidente di gara provvederà ad esaminare la documentazione amministrativa, disponendo l'ammissione o l'esclusione dei partecipanti.

#### **EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, c.9 D.Lgs. n.50/2016 (SOCCORSO ISTRUTTORIO)**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. **83, c.9 del D.Lgs. n.50/2016** le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nel "Modello Unico" predisposto dalla stazione appaltante sulla base del "*Documento di gara unico europeo*" (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria **fissata, per la presente gara, nella misura minima stabilita dalla legge pari all'uno per mille del valore della gara stessa.** La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nel caso di attivazione delle procedure di soccorso istruttorio il Presidente sospenderà la seduta di gara, provvedendo, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di gara fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità di pagamento della prevista sanzione, da effettuarsi, a pena di esclusione, entro il suddetto termine perentorio assegnato e di cui dovrà essere prodotto il documento comprovante l'avvenuto pagamento. Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti e/o di mancato pagamento della sanzione entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di gara procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, senza applicare la prevista sanzione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Presidente di gara, che non dipendano da una carenza del requisito, la stazione appaltante provvederà a segnalare il fatto all'A.N.AC.

Terminata la fase di ammissione dei concorrenti alla gara, si provvederà, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, a pubblicare sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di partecipazione. Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

#### **16 – AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario. **La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8 del dlgs 50/2016 smi.**

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che RIMateria spa si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per la stazione appaltante e salvo eventuale verifica di congruità.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la stazione appaltante dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare l'appalto al soggetto che segue nella graduatoria, la stazione appaltante si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto sarà stipulato secondo quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, Specifica Tecnica e la polizza di garanzia.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.

#### **18 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO**

I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- c) ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

RIMateria spa consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art.53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

Titolare del trattamento è RIMateria spa, con sede in Piombino (LI) 57025 - Loc. Ischia di Crociano n. 4/5. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento.

## 19 – DISPOSIZIONI FINALI

E' espressamente stabilito che il presente avviso non vincola in alcun modo RIMateria spa né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; RIMateria si riserva di annullare la procedura o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti.

**In particolare, RIMateria spa si riserva di non procedere, a proprio insindacabile giudizio, all'aggiudicazione dell'appalto né alla stipula del relativo contratto qualora per qualsiasi ragione non venga erogato il finanziamento richiesto per il presente investimento da parte del sistema bancario.**

**La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

**Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso o sul quale non sia apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della procedura.**

**Parimenti determina l'esclusione dalla procedura il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta sigillata e controfirmata per tutti i lembi di chiusura.**

Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.

Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel presente Avviso, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.

In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre RIMateria spa resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.

RIMateria spa si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016.

A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Toscana entro i termini previsti dal citato articolo. In particolare avverso la presente Lettera di Invito è ammesso il ricorso entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.

Responsabile del procedimento è **Caramassi Valerio** (tel. 0565277111 - fax 0565225097 - e-mail: simonetta.falaschi@rimateriapiombo.it).

**Il Presidente  
Valerio Caramassi**

